

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO

Ricorso per l'apertura di
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Ex art. 67 D.Lgs 14/2019

Per **BONGIOANNI DARIO** (C.F.: BNGDRA71D01B841K) nato a Carrù il 01.04.1971 e residente in Cuneo Via del Corvo n. 29, rappresentato e difeso dall'**Avv. GAZZI Flavio** del foro di Cuneo, anche in qualità di **Referente OCC Nicola Gaiero CUNEO**, presso il cui Studio in CUNEO, in corso Nizza, 95, indirizzo PEC flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu e fax numero 0171.631869, C.F. GZZFLV62D12D205O, ha eletto domicilio in forza di delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il sig. Bongioanni Dario risiede stabilmente in Cuneo Via del Corvo n. 29 (doc. 01) e risulta divorziato dalla sig.ra [REDACTED], come da relativo provvedimento del Tribunale di Saluzzo (doc. 02).
- Dal matrimonio sono nati due figli [REDACTED] e [REDACTED].
- Con decreto n. 337/2019 del 17.01.2019 emesso dal Tribunale di Cuneo è stata disposta la modifica parziale al decreto del 16 aprile 2018 disponendo la cessazione dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne [REDACTED] e confermando l'obbligo a versare l'assegno pari ad € 250,00 mensili verso il figlio [REDACTED] (doc. 03).
- Il Sig. Bongioanni Dario è dipendente della società [REDACTED] di Cuneo, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio, con un reddito annuo lordo riportato nel 2022 (doc. 04) pari ad € 25.308,71;
- La casa in cui risiede il ricorrente, sita in Cuneo Via del Corvo n. 29, è oggetto di contratto di locazione stipulato con il proprietario [REDACTED] (doc. 05)
- Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all' art. 2 comma 1 lett. c) della D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, come richiesto dall'art. 65 e 268 D. Lgs. 14/2019 cui intende porre rimedio;

- L'istante, in passato, era titolare di una ditta individuale e svolgeva prevalentemente l'attività di lavorazioni e manutenzioni in acciaio inox e ferro;
- L'attività succitata è cessata in data 31.05.2006 con conseguente cancellazione in data 03.07.2006 (doc. 06);
- L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 decr. Lgs. n.14/2019 e che quindi non ricorrono condizioni soggettive ostative;
- In ogni caso sono ormai decorsi i termini di cui all'art. 33 D. Lgs 14/2019 e pertanto l'istante non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- Sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs 14/2019 ed in particolare:
 - o non essere stato soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né a quelle previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed essere privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento o alle procedure previste dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
 - o non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o alle procedure previste dagli artt. 65 e ss. D. Lgs 14/2019;
 - o non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
 - o aver fornito documentazione che consente di ricostruire in modo adeguato la relativa situazione debitoria, economica e patrimoniale ex art. 269 D. Lgs 14/2019.
- Stante quanto sopra il ricorrente non ha potuto far altro che rivolgersi all'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Cuneo, il quale, con provvedimento del 11.04.2023, ha nominato la dott.sa Mariarosa Sugliano, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 14/2019 (doc. 07).



Al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto sopra esposto e di consentire all'Ill.mo Giudice una più agevole valutazione della situazione debitoria, il ricorrente ritiene opportuno riassumere, qui di seguito, gli elementi rilevanti posti a fondamento della propria domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento che qui ci occupa.

Cause del sovraindebitamento.

La situazione debitoria, di notevole entità, che grava sul ricorrente deriva quasi esclusivamente dai contratti di finanziamento stipulati per far fronte alle esigenze di carattere personale e familiare. Infatti il sig. Bongioanni Dario si separava dalla moglie nel 2004 con obbligo di versare gli assegni di alimenti ai due figli per l'importo complessivo di € 500,00.

Ciò ha determinato una situazione di particolare difficoltà economica per l'odierno istante, il quale, saggiamente, decideva di cessare l'attività nel 2006, poiché i costi di gestione avevano superato i ricavi, optando quindi per un lavoro dipendente, in modo da riuscire a far fronte stabilmente alle obbligazioni assunte ed, *in primis*, al pagamento degli assegni di mantenimento per i figli [REDACTED].

A seguito dell'assunzione come dipendente, al fine di transigere i debiti alimentari maturati durante il periodo di ricerca del posto di lavoro, il ricorrente sottoscriveva con la ex moglie un accordo nel quale si obbligava a versare una penale di € 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento dell'assegno (doc. 08).

Nel 2019 perdeva improvvisamente il posto di lavoro.

Ciò determinava l'impossibilità di continuare a far fronte al pagamento dei debiti dell'attività ormai cessata e al pagamento degli assegni di mantenimento del figlio [REDACTED].

Di tale difficoltà economica, derivante dal licenziamento subito nel 2019 ne dava immediatamente notizia alla sig.ra [REDACTED], vista la pesante clausola penale firmata e chiedeva alla sig.ra [REDACTED] di attendere il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio [REDACTED], al fine di trovare un nuovo posto di lavoro che gli permettesse di ottenere un finanziamento volto a riappianare in un'unica soluzione gli assegni arretrati.

La sig.ra [REDACTED], dapprima accettava per poi disattendere gli accordi: non appena il sig. Bongioanni veniva assunto dalla ditta Capello srl, ancora oggi suo datore di lavoro, notificava titolo esecutivo.

L'alta conflittualità tra le parti e la mancata volontà della ex consorte di trovare una soluzione condivisa in merito alle difficoltà economiche e finanziarie del ricorrente al fine di potergli permettere di ottemperare ai suoi obblighi alimentari, portarono a reiterati ricorsi giudiziari, che si conclusero con la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo n. [REDACTED] (doc. n. 9) e quindi con quella, d'appello, emessa dal Tribunale di Cuneo (RG [REDACTED] (doc. n. 10), qui prodotte e richiamate in toto nel merito

Nel frattempo il ricorrente otteneva dalla finanziaria We Finance, a fronte della cessione volontaria del quinto dello stipendio, la somma di € 20.628,00 volta a saldare il debito con la sig.ra [REDACTED] per gli assegni del figlio [REDACTED] comprendente quota di clausola penale, dichiarata successivamente illegittima, con l'accordo tra le parti che sarebbero stati dichiarati estinti i pignoramenti in corso.

La situazione creata da queste molteplicità di procedure esecutive, sommata alla cessione volontaria del quinto, determinava, di fatto, l'impossibilità del sig. Bongioanni Dario di poter far fronte al PROPRIO mantenimento.

A causa di tale situazione, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rendeva possibile adempiere le obbligazioni secondo le scadenze pattuite.

Nella valutazione delle ragioni che hanno portato il debitore a ricorrere reiteratamente a diversi finanziamenti, deve ricondursi alla volontà dello stesso di volere adempiere alle diverse obbligazioni assunte, facendo nel contempo fronte alle spese per il mantenimento proprio e della sua prole.

Si evidenzia, pertanto, in capo all'istante l'assenza di colpa grave nel sovra indebitarsi, ma solo stato di necessità.

Per quanto concerne la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va rilevato che l'istante, ha assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di rimborso.

Gli Istituti Finanziatori, nel concedere le varie linee di credito, hanno valutato sempre e positivamente i parametri di sostenibilità e valutazione del rischio che, a parere dello scrivente, non possono essere oggi ascritti o imputati alla negligenza del sovra indebitato, sia perché evidenziavano un rating positivo sulla sostenibilità del debito, sia perché l'incapacità di adempimento delle obbligazioni assunte si è manifestata ed aggravata con l'ulteriore indebitamento nascente dai prestiti personali per ripianare debiti pregressi, situazione che in seguito si è ulteriormente deteriorata a causa dei pignoramenti effettuati dalla sig.ra [REDACTED].

Tale moltiplicarsi dei mezzi di esecuzione costringeva il sig. Bongioanni Dario a difendersi nelle opportune sedi giudiziarie con conseguenti esborsi per spese di assistenza legale.

Ai fini del presente ricorso, è necessario rilevare che lo stipendio percepito dal ricorrente è pignorato ad oggi fino alla metà.

A causa di tale situazione il sig. Bongioanni percepisce attualmente circa € 500,00 netti mensili (doc. 11), somma palesemente insufficiente per garantirgli il soddisfacimento delle esigenze primarie ed il sostentamento proprio, obbligando il sig. Bongioanni a ricorrere spesso all'aiuto di parenti e conoscenti per la soddisfazione dei propri bisogni primari.

ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, delle informazioni fornite dallo stesso e delle verifiche effettuate dallo scrivente attraverso la consultazione delle banche dati, (doc. 12), la posizione debitoria del sig. Bongioanni Dario risulta essere la seguente:

- 1) Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori soc. coop. € 12.552,22
- 2) Guber Banca s.p.a. in qualità di cessionaria di Futura SPV e mandataria di Futura 2019 srl nonchè cessionaria di BCC Benevagienna € 50.951,92 con pignoramento presso terzi RG 748/2021 ed accantonamento pagato da Capello srl pari ad € 7.827,66 al mese di giugno 2023 e **residuo pari ad € 43.124,26.**
- 3) Pitagora Spa cessionaria di WE Finance € 20.628,00 avente cessione volontaria del quinto dello stipendio.
- 4) Comune di Cuneo € 2.313,93
- 5) Agenzia Entrate –Riscossione € 25.003,84 (doc. 13)
- 6) Agenzia Entrate € 1.446,00 (doc. 14)
- 7) Soris € 7.929,67 (doc. 15) relative a bolli di n. 4 auto di cui n. 3 demolite e/o radiate e/o con fermo amministrativo e pertanto risultano dovuti le tasse automobilistiche relative all'unico autoveicolo ancora in circolazione per l'importo di € 611,46 ed € 232,20 per sanzioni interessi e spese di notifica per un totale di **€ 843,66**
- 8) Avv. Mellano € 11.235,15 (doc. 16)
- 9) Avv. Giuliano € 34.829,33 (doc. 17) di natura ipotecaria
- 10) Gaveglio Monica € 16.296,76 oggetto della procedura esecutiva RG [REDACTED] con accantonamento pagato a giugno 2023 di € 1.753,53 per alimenti. Si precisa che **residua l'importo di € 4.277,62 a titolo di credito alimentare ed € 8.375,41 per spese legali diffidate.** Non è dovuto l'importo di € 2.367,00 perchè richiesto in forza di scirttura privata dichiarata nulla dalla sent. N. [REDACTED] emessa in sede d'appello dal Tribunale di Cuneo e passata in giudicato (doc. 10). Si dà atto invece che le spese legali della procedura RG

██████ pari ad € 1.276,73 sono già state incassate dalla sig.ra Gaveglio con il relativo versamento del quinto dello stipendio da parte del datore di lavoro come da bonifici allegati (doc. 18)

11) Avv. De Bellis € 2.418,24 (doc. 19)

12) Avv. Roggero € 2.161,81 (doc. 20)

13) Avv. Mureddu € 2.149,02 (doc. 21)

TOTALE DEBITI COMPLESSIVI € 171.358,49 oltre ulteriori costi della procedura esecutiva immobiliare RG 64/2022 e 25/2022 riunite.

Ai debiti sopra esposti bisogna sommare il compenso spettante all'O.C.C., ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 202/2014, per la gestione della procedura fino alla fase di omologa da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 ed il compenso per l'advisor di € 7.000,00 (doc. 22).

BENI IMMOBILI DEL DEBITORE

Il sig. Bongioanni è proprietario dei seguenti terreni in forza della successione dal padre

- Catasto Terreni, foglio 42, particella 306, Seminativo irriguo arborato, classe 2, m² 10.714, reddito dominicale € 102,37, reddito agrario € 52,57;
- Catasto Terreni, foglio 42, particella 308, Seminativo irriguo arborato, classe 2, m² 412, reddito dominicale € 3,94, reddito agrario € 2,02;

Il valore dell'intero patrimonio immobiliare, in base ad una stima effettuata ammonta ad € **96.000,00** come da perizia allegata alla procedura esecutiva immobiliare 25/2020 (doc. 23).

Risulta ora presente un'offerta irrevocabile di acquisto di tali terreni per l'importo di € 96.000,00, subordinata al buon esito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 24).

Gravami sugli immobili

L'immobile è gravato da

- Ipoteca giudiziale di primo grado iscritta in data 9 giugno 2021, repertorio 392, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cuneo in data 2 dicembre 2021 al n.13290 R.G., 1519 R.P., a favore di Giuliano Raffaella nata a Cuneo il 19/02/1972, contro Bongioanni Dario nato a Carrù il 01/04/1971, derivante da Decreto Ingiuntivo
- Iscrizione ipotecaria giudiziale attiva, Tribunale di Cuneo in data 4 gennaio 2022, repertorio 3 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cuneo in data 10 marzo

2022, al n. 2329 R.G., 283 R.P. a favore di Giuliano Raffaella nata a Cuneo il 19/02/1972, contro Bongioanni Dario nato a Carrù il 01/04/1971, derivante da Decreto Ingiuntivo

- Sono stati trascritti n. 2 pignoramenti immobiliari RG 25/2022 e RG 64/2022 riuniti nella procedura RG es Imm. n. 25/2022.

Contratto di affitto dei terreni

I terreni sopra indicati sono oggetto di contratto di affitto stipulato in data 02.03.2021 della durata di 15 anni, ma **con decorrenza dal 16.11.2021** con la “Bianchina società semplice Agricola” (doc. 25).

Si evidenzia pertanto che il conduttore non vanta alcuna prelazione agraria, poichè non sono ancora trascorsi i due anni richiesti dalla relativa normativa agraria.

BENI MOBILI DEL DEBITORE

Relativamente al comparto mobiliare, il sig. Bongioanni è proprietario dei seguenti beni (doc. 26):

- autovettura marca Fiat 16, targata DK384JS, priva di valore di mercato essendo stata immatricolata più di 10 anni orsono, in uso all’istante che provvede a sostenerne le spese di gestione e viene utilizzata per recarsi al luogo di lavoro (Capello Srl), facendo i turni. Risulta pertanto impossibile avvalersi di mezzi pubblici.
- Autovettura Fiat Stilo soggetta a fermo amministrativo e pertanto inutilizzabile e non commerciabile

Gravami sui beni mobili.

Sui beni mobili sopraindicati risulta il fermo amministrativo sull’autovettura Fiat Stilo.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED AZIONI IN CORSO:

- È stato notificato nuovo decreto ingiuntivo dalla Banca di Caraglio in data 15.05.2023 (doc. 27)
- È in corso la procedura esecutiva immobiliare RG ES Imm. 25/2022
- È in corso procedimento penale RG NR [REDACTED] in cui risulta essere imputato del reato previsto dagli artt. 81 cpv, 570 bis c.p. per mancato pagamento degli assegni di aprile ottobre e dicembre 2019 e da luglio 2020 ad agosto 2021 con udienza per escutere la ex moglie [REDACTED] fissata il 22.03.2024, quando tali assegni erano già stati pagati mediante finanziamenti e versamenti del datore di lavoro a seguito delle procedure esecutive svolte.

CESSIONI DEL QUINTO E TRATTENUTE STIPENDIO DA PIGNORAMENTI

Sulla retribuzione del ricorrente è attualmente in corso la cessione volontaria del quinto in favore di WE Finance nonché le trattenute di 1/5 derivanti dai pignoramenti RG Es [REDACTED] in favore di Guber Banca s.p.a e RG Es [REDACTED] in favore di Gaveglio Monica.

Stante tutto quanto sopra narrato, il ricorrente non ha potuto che rivolgersi all'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo il quale ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 e del D. Lgs. 14/2019, la **Dott.ssa Mariarosa SUGLIANO, quale Gestore della crisi** deputata alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 269 comma 2 del D. Lgs 14/2019 (doc. 28).

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, evidenzia pertanto le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI

La situazione debitoria attuale ascrivibile al sig. Bongioanni Dario risulta ammontare a complessivi attuali € **171.358,49** oltre ulteriori interessi e more.

L'odierna situazione debitoria del ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, l'importo e la natura del credito (privilegiata e chirografaria)

CREDITORI	Ipotecari	Privilegio	Chirografo	TOTALI
Banca di Caraglio del Cuneese			€ 12.552,22	€ 12.552,22
Guber Banca s.p.a.			€ 43.124,26	€ 43.124,26
WE Finance- Pitagora			€ 20.628,00	€ 20.628,00
Gaveglio Monica		€ 4.277,62	€ 8.375,41	€ 12.653,03
A.d.E.-Riscossione		€ 16.106,82	€ 8.897,02	€ 25.003,84
A.d.E.		€ 1.446,00		€ 1.446,00
Comune di Cuneo		€ 2.313,93		€ 2.313,93
Soris		€ 611,46	€ 232,20	€ 843,66
Avv. Mellano		€ 10.563,63	€ 671,52	€ 11.235,15
Avv. Giuliano	€ 34.829,33			€ 34.829,33
Avv. De Bellis		€ 2.418,24		€ 2.418,24
Avv. Roggero		€ 2.148,02	€ 13,79	€ 2.161,81
Avv. Mureddu		€ 2.147,02	€ 2,00	€ 2.149,02
	=====	=====	=====	=====

TOTALI	€ 34.829,33	€ 42.032,74	€ 94.496,42	€ 171.358,49
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Si allega elenco dei creditori, importi e recapiti (doc. 29), per un totale complessivo di circa € 171.358,49 oltre ulteriori interessi e more.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI

L'attivo che il ricorrente potrebbe mettere a disposizione è pari:

- al ricavato dalla vendita forzata in formza di esecuzione immobiliare RG 25/2022 valutati da perizia per l'importo di € 96.000,00 che potrebbero essere oggetto di vendita forzata con base d'asta di **€ 72.000,00**, ipotizzando la vendita alla prima asta con rischio di ulteriori ribassi, oltre che
- al proprio reddito futuro eccedente quanto necessario per il sostentamento e il mantenimento del debitore,
- al canone d'affitto dei terreni oggetto della procedura esecutiva immobiliare, per l'anno 2023, per totali € 2.000,00, dovuti dalla conduttrice soc. Semplice Agricola Bianchina.

REDDITO DISPONIBILE E DISTRIBUIBILE

Il debitore ha percepito nel 2022 un reddito complessivo lordo di circa € 27.523,00 pari a circa € 2.100,00 mensili lordi, corrispondenti a circa **€ 1.600,00** netti mensili.

Il debitore dichiara di avere necessità per il mantenimento proprio e del proprio figlio di circa € 1.461,00 mensili, così specificato e documentato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Affitto	€ 500,00	Doc. 05
Alimenti	€ 250,00	
Autovettura (carburante bollo assicurazione)	€ 150,00	Doc. 30
Vestiario proprio	€ 50,00	
Alimenti per il figlio Matteo	€ 250,00	Doc. 03
Bollette utenze domestiche	€ 100,00	Doc. 31
Riscaldamento (legna e gas)	€ 150,00	Doc. 32
TARI	€ 11,00	Doc. 33
	=====	
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.461,00	
TOTALE SPESE ANNUALI	€ 17.532,00	



A fronte della sudescritta situazione economico/finanziaria il debitore istante in base a quanto dettato dal D. Lgs. 14/2019 ha due possibili scelte:

- 1) Perseguire un'ipotesi liquidatoria ex art. 268 ss. D Lgs 14/2019
- 2) Proporre una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 ss. CdC

IPOTESI LIQUIDATORIA

L'ipotesi liquidatoria prevederebbe un piano ai sensi del quale il debitore istante, per la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori, potrebbe offrire, oltre alla liquidazione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento proprio e della famiglia, e ciò per il prossimo triennio secondo i seguenti calcoli:

- lo stesso dichiara di avere la necessità, per il proprio sostentamento e della loro famiglia, di € 1.461,00 mensili, ovvero € 17.532,00 annui, come meglio dettagliato nei paragrafi precedenti e pertanto all'esito dei tre anni, potrebbe offrire la somma complessiva che, in misura prudenziale ed assolutamente indicativa, si quantifica in € 5.000,00 / 6.000,00 totali.

Il ricavato dal piano liquidatorio ammonterebbe, dunque, a circa **€ 80.000,00**, ipotizzando la vendita dell'immobile alla prima asta.

Da tale somma dovranno dedursi i costi di procedura, e precisamente:

COSTI DELLA PROCEDURA	NATURA	TOTALE
A) costo O.C.C.	prededuzione	€ 8.296,00
B) costo advisor	prededuzione	€ 7.000,00
C) spese liquidatore (ipotizzate prudenzialmente)	prededuzione	€ 8.000,00
D) fondo spese	prededuzione	€ 3.395,68
TOTALE		€ 26.691,68

- Sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art.17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M. (doc 22), tenendo come base di calcolo l'attivo distribuibile di € 80.000,00.

- Sub B) il compenso dello scrivente legale per la redazione e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata è stato concordato come da conferimento dell'incarico, calcolato in base alla tariffazione professionale vigente.

• Sub C) il compenso del liquidatore che dovrà essere nominato dal Tribunale è stato preventivato secondo i parametri previsti dall'art. 16 D.M. 202/2014.

• Sub D) fondo prudenzialmente calcolato per spese Professionista delegato alle vendite, tenuta conto corrente, atti, cancellazioni gravami, oneri fiscali, ecc....; l'eventuale residuo, a fine procedura, potrà essere ulteriormente distribuito ai creditori.

Pertanto il piano liquidatorio sarebbe, presumibilmente, il seguente:

DESCRIZIONE	DEBITO	DISTRIBUITO	%
Prededuzione	26.691,68 €	26.691,68 €	INTERO
privilegio speciale (ipoteca)	34.821,33 €	34.821,33 €	INTERO
privilegio art. 2751 C.C.	4.277,62 €	4.277,62 €	INTERO
Privilegio art. 2751bis n. 2) C.C.	17.276,91 €	14.209,37 €	soddisfatti al 82%
Privilegio art. 2752 C.C.	20.478,21 €	- €	NULLA
Chirografi	94.496,42 €	- €	NULLA
	=====	=====	
TOTALI	198.042,17 €	80.000,00 €	

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PREMESSA GIURIDICA

Visto e confermato quanto sopra, il ricorrente ritiene di poter formulare una proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art. 67 e ss. D Lgs. 14/2019, sicuramente migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria come sopra illustrata e documentata.

Si precisa che il ricorrente può essere definito consumatore ex art. 2 lettera e) D Lgs. 14/2019 poichè si tratta di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Già la Corte di Cassazione prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi con sent. N. 1869/2016 faceva rientrare nella nozione di consumatore anche *“colui che era stato imprenditore o professionista ma non lo sia tuttora”*.

Anche l'art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012 riformato dal DL 137/2020 convertito in L. 176/2020 ha ampliato la nozione di consumatore prevedendo che debba essere considerato tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei*

tipi regolati nei capi III IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”.

È di tutta evidenza la scomparsa dell'avverbio *esclusivamente* e pertanto il consumatore è quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta. **Quindi il consumatore anche se è stato socio di una società personale o titolare di ditta individuale, può usufruire della procedura di ristrutturazione dei debiti qualora abbia cessato da oltre un anno l'attività imprenditoriale (Trib. Trani, Sez. Comm. Spec., 13.02.2023 n. 6).**

Inoltre l'accesso al piano del consumatore risulta ammissibile se l'indebitamento derivante da attività di impresa risulta marginale rispetto all'indebitamento complessivo.

Nel caso de quo il debito derivante da attività, cessata sin dal 2006, è rappresentato unicamente dal debito IVA, per un ammontare di soli € **3.842,24** a fronte di un complessivo stato debitorio di € **171.358,49**.

Ne deriva che, alla data attuale, tale debito, pur se a livello ontogenetico, è legato alla ditta individuale, ha perso, rispetto all'odierno ricorrente, ogni connessione con essa.

Copiosa giurisprudenza di merito ritiene che in presenza di crediti di natura mista (sia imprenditoriale che non) occorre aversi riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in se considerata e nello loro composizione finale.

Di conseguenza, nonostante vi siano debiti parzialmente riconducibili all'attività di impresa, si deve innanzitutto tenere conto della composizione complessiva del debito, nonché del fatto che si tratta di debiti sorti tutti successivamente alla cessazione della qualità di imprenditore (v. tra le tante, Trib. Spoleto, sez. fall. 23.12.2022; Trib. Grosseto decr. 2106.2021).

Tale linea è condivisa pienamente anche dalla relazione illustrativa al codice della crisi di impresa nella quale, in merito al piano di ristrutturazione dei debiti riservato al consumatore, si legge testualmente “*è una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in se della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.*

Alla luce di quanto sopra, è assolutamente evidente che si debba riconoscere al ricorrente la qualifica di consumatore poiché le obbligazioni ancora gravanti sul suo patrimonio

personale derivanti dall'attività d'impresa, non sono certamente attuali, anzi relative ad una attività cessata nel 2006 e mai più proseguita (v. Trib. Di Napoli Nord decr. 26.03.2021).

Da quanto sopra e dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII e della relazione illustrativa, si evince una nuova concezione di consumatore ossia *“quella del soggetto che regoli con il piano di debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, determinando in questo modo un'insolvenza qualificata”* (Trib. Spoleto decr. 2312.2022).

Riassumendo è consumatore:

- Chi abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- Chi regoli, con il piano, i debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, determinando in questo modo un'insolvenza qualificata;
- Chi non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga l'attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.



Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente presenta la seguente proposta di ristrutturazione dei propri debiti:

- 1) Acquisto da parte di soggetti terzi, a titolo di amicizia verso il ricorrente, dei terreni di proprietà del ricorrente, al prezzo di stima, come da perizia eseguita in sede di procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG [REDACTED] – Tribunale di Cuneo, per € 96.000,00, come da offerta allegata sub doc. n. 24), subordinata all'omologa passata in giudicato della presente proposta.
- 2) Versamento da parte della [REDACTED] del canone di affitto dei terreni di importo pari ad € 2.000,00.

- 3) Versamento da parte di un soggetto terzo, a titolo di amicizia verso il ricorrente, e per puro spirito di liberalità, a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, di **€ 3.000,00** a favore del debitore, con mandato a disporre a soddisfazione dei creditori nel caso di omologa passata in giudicato della presente proposta (doc. n. 35)
- 4) L'esecuzione dell'accordo ora proposto NON comporterebbe l'ulteriore spesa ex lege prevista per l'ipotesi liquidatoria dell'onorario professionale del liquidatore nominando.

L'attivo distribuibile, pertanto, ammonterebbe a complessivi **€ 101.000,00** giusta la seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo condizionato	€ 3.000,00
Capitale liquido (canone affitto terreni 2023)	€ 2.000,00
Contributo condizionato offerta di acquisto	€ 96.000,00
TOTALE	€ 101.000,00

Le spese di procedura, in prededuzione, ammonterebbero a soli complessivi **€ 20.004,00**, giusta la seguente tabella:

COSTI DELLA PROCEDURA	NATURA	TOTALE
A) costo O.C.C.	prededuzione	€ 10.004,00
B) costo advisor	prededuzione	€ 7.000,00
D) fondo spese	prededuzione	€ 3.000,00
TOTALE		€ 20.004,00

- Sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art.17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M. (doc 22), tenendo come base di conto l'attivo distribuibile di € 101.000,00;

- Sub B) il compenso dello scrivente legale per la redazione e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata è stato concordato come da conferimento dell'incarico, sulla base della tariffazione professionale.

- Sub D) fondo prudenzialmente calcolato per spese Professionista delegato alle vendite, tenuta conto corrente, atti, cancellazioni gravami, oneri fiscali, ecc....; l'eventuale residuo, a fine procedura, potrà essere ulteriormente distribuito ai creditori.

e ciò a fronte dei € **26.691,00** previsti per la liquidazione (*ut supra*) con la conseguenza che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede un attivo pari ad € 101.000,00 distribuibile ai creditori divisi in n. 5 classi individuate secondo i seguenti criteri e precisamente:

CLASSE	TITOLO	CREDITO	OFFERTO	% soddisfacimento
1	Prededuzione	20.004,00 €	20.004,00 €	INTERO
2	privilegio speciale (ipoteca)	34.829,33 €	34.829,33 €	INTERO
3	privilegio art. 2751 C.C.	4.277,62 €	4.277,62 €	INTERO
4	Privilegio art. 2751bis n. 2) C.C.	17.276,91 €	17.276,91 €	INTERO
4	Privilegio art. 2752 C.C.	20.478,21 €	20.478,21 €	INTERO
5	Chirografi	94.496,42 €	€ 4.133,93	4,37%
		=====	=====	
	TOTALI	191.362,49 €	101.000,00 €	

E nello specifico:

CLASSE 1) Crediti soddisfatti in prededuzione

Sono rappresentati unicamente dai costi dell'Organismo di Composizione della Crisi e dall'Advisor per un totale di € **20.004,00** e vengono soddisfatti per l'intero.

CLASSE 2) Crediti ipotecari

Classe composta dall'unico creditore ipotecario soddisfatto nella misura del **100%** del credito per un totale di € **34.829,33**

CLASSE 3) Credito alimentare

Classe composta dal credito alimentare con privilegio ex art. 2751 c.c. vantato dalla sig.ra Gaveglio di € 4.277,62, soddisfatto integralmente.

CLASSE 4) Crediti privilegiati

I Crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 2 et art. 2752 C.C. vengono soddisfatti per l'intero

CLASSE 5) Crediti chirografari

Classe composta dai creditori chirografari viene soddisfatta nella misura del 4,37% del credito, per complessivi € 4.133,93, giusta la seguente tabella

CLASSI	NATURA	IMPORTO	TRATTAMENTO	OFFERTA
Classe 1	prededuzione			
	OCC-Cuneo	€ 10.004,00	Pagato per l'intero	€ 10.004,00

Studio Legale Avvocato Flavio GAZZI

C.so Nizza n° 95 – 12100 CUNEO

Tel. e Fax 0171.631869

P.E.C. flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eue-mail avv.flaviogazzi@studiogazzi.netSito web: www.studiogazzi.net

	advisor	€ 7.000,00	Pagato per l'intero	€ 7.000,00
	Spese di procedura	€ 3.000,00	Pagato per l'intero	€ 3.000,00
Classe 2	ipotecaria			
	Avv. Giuliano	€ 34.829,33	Pagato per l'intero	€ 34.829,33
Classe 3	Crediti alimentari			
	Gaveglio Monica	€ 4.277,62	Pagato per l'intero	€ 4.277,62
Classe 4	Privilegiati			
	Avv. Mellano	€ 10.563,63	Pagato per l'intero	€ 10.563,63
	Avv. De Bellis	€ 2.418,24	Pagato per l'intero	€ 2.418,24
	Avv. Roggero	€ 2.148,02	Pagato per l'intero	€ 2.148,02
	Avv. Mureddu	€ 2.147,02	Pagato per l'intero	€ 2.147,02
	A.d.E.	€ 1.446,00	Pagato per l'intero	€ 1.446,00
	A.d.E. Riscossione	€ 16.106,82	Pagato per l'intero	€ 16.106,82
	Comune di Cuneo	€ 2.313,93	Pagato per l'intero	€ 2.313,93
	Soris	€ 611,46	Pagato per l'intero	€ 611,46
Classe 5	Chirografari			
	Avv. Mellano	€ 671,52	Soddisfatto al 4,37%	€ 29,38
	Avv. Roggero	€ 13,79	Soddisfatto al 4,37%	€ 0,40
	Avv. Mureddu	€ 2,00	Soddisfatto al 4,37%	€ 0,0
	A.d.E.-Riscossione	€ 8.897,02	Soddisfatto al 4,37%	€ 389,24
	BCC di Caraglio	€ 12.552,22	Soddisfatto al 4,37%	€ 549,16
	Guber Banca s.p.a.	€ 43.124,26	Soddisfatto al 4,37%	€ 1.886,69
	WE Finance	€ 20.628,00	Soddisfatto al 4,37%	€ 902,48
	Gaveglio Monica	€ 8.375,41	Soddisfatto al 4,37%	€ 366,42
	Soris	€ 232,20	Soddisfatto al 4,37%	€ 10,16
TOTALE DISTRIBUITO				€ 101.000,00

Visti i tempi utili per le formalizzazioni e gli incombenzi necessari, l'esecuzione del sudescritto piano ed i relativi pagamenti alla massa creditoria potranno essere effettuati non appena possibile e comunque entro mesi 4 dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Per mero tutorismo preme sottolineare che la parte promittente acquirente dei terreni, la quale ha proposto l'acquisto al pieno valore di stima, ben potrebbe invece aspettare l'indizione della vendita e approfittare dei relativi ribassi; si precisa infine che la Bianchina società semplice Agricola non vanta alcuna prelazione agraria, poichè il contratto di affitto decorre dal 16 novembre 2021 e pertanto non sono ancora trascorsi i due anni richiesti dalla relativa normativa agraria.



Tutto ciò premesso il ricorrente Bongioanni Dario, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:

In via principale

- **Dichiarare** aperta la **procedura di cui agli artt. 66-67 e ss D. Lgs. 14/2019** per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento con ogni conseguente adempimento di legge
- **Sospendere** la procedura esecutiva immobiliare RG 25/2022 nonchè le trattenute dello stipendio in essere a seguito dei pignoramenti presso terzi effettuati a danno del ricorrente ed altresì **sospendere** la cessione volontaria del quinto dello stipendio;
- **Secretare** la presente istanza ed i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante e delle parti tutte interessate;
- **Omologare** quindi la ristrutturazione dei debiti del Consumatore ora proposta;
- **Disporre** la cancellazione dei gravami sui beni del ricorrente con costi a carico dell'acquirente;
- **Disporre** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allegati:

- 1) Certificato di residenza
- 2) Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- 3) Decreto n. 337/2019 Tribunale di Cuneo
- 4) CUD 2021-2022-2023
- 5) Contratto di locazione
- 6) Visura camerale
- 7) Istanza di valutazione
- 8) Scrittura di transazione
- 9) Sent. Giudice di Pace di Cuneo
- 10) Sent d'Appello del Tribunale di Cuneo
- 11) Busta paga
- 12) BANCA D'ITALIA – informazioni archivio Centrale Rischi CAI CTC e CRIF
- 13) Agenzia Entrate - Riscossione
- 14) Agenzia Entrate
- 15) Soris
- 16) Avv. Mellano
- 17) Avv. Giuliano
- 18) Bonifici Datore di lavoro
- 19) Avv. De Bellis
- 20) Avv. Roggero
- 21) Avv. Mureddu
- 22) Preventivo OCC
- 23) Perizia immobili
- 24) Offerta scrittura
- 25) Contratto di affitto terreni
- 26) Visura PRA
- 27) Notifica del 15.05.2023 decreto ingiuntivo in favore della BCC Caraglio
- 28) Relazione particolareggiata
- 29) Elenco creditori
- 30) Assicurazione
- 31) Bollette
- 32) Riscaldamento

33) Tari

34) Certificati casellario giudiziale e dei carichi pendenti

35) Dichiarazione deposito e mandato avv. Gazzi

Si dichiara che la presente procedura è soggetta al versamento del contributo unificato determinato in misura fissa pari ad € 98,00.

Cuneo, 01/08/2023

Avv. Flavio Gazzi